

REGOLAMENTO COMMISSIONE DONNE COOPERAZIONE NAZIONALE

ART. 1 - CONTESTO E PRINCIPI

La **Commissione Donne CooperAzione Nazionale** (Logo istituzionale: Confcooperative Donne CooperAzione), quale organismo di attuazione delle politiche di genere di Confcooperative, ha l'obiettivo di favorire la crescita personale e professionale delle donne cooperatrici, di influenzare decisioni e promuovere cambiamenti nel contesto cooperativo, contribuendo a una società più equa facilitando la creazione di network, di progetti inclusivi e innovativi trasversali e intergenerazionali.

La Commissione promuove la cooperazione e i suoi principi di adesione libera e volontaria, di partecipazione e controllo democratico da parte dei soci attraverso attività di educazione, formazione e comunicazione.

La Commissione sostiene le politiche di genere, di pari opportunità e di democrazia paritaria all'interno di organismi di rappresentanza in conformità ai dettami dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e di Confcooperative.

Inoltre, la Commissione si impegna a sostenere e promuovere processi e azioni per contrastare qualsiasi forma di violenza contro le donne, attuando i principi della cosiddetta Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

La **Commissione Donne CooperAzione** si configura come rete di imprenditrici cooperative. È composta da due rappresentanti per ciascuna Confcooperative regionale, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, e da due rappresentanti per ciascuna Federazione nazionale, compresa Federcasse.

Le Confcooperative regionali e le Federazioni nazionali con oltre n. 1.000 associate hanno diritto a esprimere ulteriori due rappresentanti.

Sono invitate permanenti, se non già designate dalle Confcooperative regionali o dalle Federazioni nazionali, le presidenti delle Commissioni regionali costituite.

Ogni componente della Commissione deve essere socia di cooperativa aderente a Confcooperative e in regola con i contributi associativi.

Le componenti della Commissione e del successivo Comitato ristretto che non partecipano a n. 2 riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono automaticamente dall'incarico. Alla sostituzione le Confcooperative regionali e le Federazioni nazionali dovranno provvedere entro 30 giorni dalla decadenza.

La Commissione dura in carica quattro anni e viene ricostituita con il rinnovo degli organi di Confcooperative.

ART. 3 - FINALITÀ E OBIETTIVI

La Commissione nell'ambito delle direttive di Confcooperative si prefigge di:

- Promuovere la diffusione della parità di genere nella governance delle cooperative, attraverso percorsi di formazione specifica sull'empowerment e la leadership femminile e percorsi di sensibilizzazione verso il tema delle pari opportunità;
- Promuovere politiche di genere, di pari opportunità e di democrazia paritaria all'interno degli organismi di rappresentanza e, in generale, valorizzare il contributo femminile all'interno dell'Organizzazione, per favorire il ricambio generazionale e di genere;
- Promuovere la costituzione di Commissioni Regionali e collaborare con le stesse, sostenendo lo sviluppo di progetti locali che siano la declinazione di quelli nazionali o, viceversa, promuovendo la diffusione nazionale dei progetti di iniziativa locale;
- Partecipare alla definizione delle linee strategiche dell'Organizzazione nazionale in tema di adeguate politiche di genere e di conciliazione e supportare l'attività di rappresentanza interna ed esterna attraverso interventi e proposte progettuali trasversali e intersettoriali;
- Promuovere le peculiarità della cooperazione femminile attraverso:
 - studi e ricerche sul modello imprenditoriale femminile e sulle tematiche delle pari opportunità, anche in collaborazione con enti terzi (Università e Centri specializzati);
 - progetti con le società di sistema.

Per il conseguimento delle proprie finalità, la Commissione, d'intesa con Confcooperative, può partecipare e collaborare con enti, organizzazioni e associazioni aventi scopi affini.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- Commissione Plenaria

La **Commissione Donne CooperAzione** nella sua composizione plenaria (rif. art.2) si riunisce in presenza e/o online, almeno due volte l'anno.

- La Presidente e le Vicepresidenti

La Commissione propone alla Presidenza di Confcooperative la nomina di una Presidente che ha il compito di presiedere la Commissione e il Comitato ristretto e di coordinarne e organizzarne l'attività.

La Presidente può proporre alla Commissione la nomina, tra le sue componenti, di una o più vicepresidenti che la coadiuveranno nelle sue funzioni e attività.

- Comitato ristretto

La Commissione, su proposta della Presidente, nomina tra le sue componenti, assicurando una adeguata presenza di regioni e federazioni, un Comitato ristretto composto, oltre che dalla Presidente stessa, da 12 a 16 cooperatrici e dalle Vicepresidenti [oppure: comprese la/le Vicepresidenti].

Il Comitato ristretto resta in carica per una durata pari alla Commissione e si riunisce almeno sei volte l'anno, con le stesse modalità della Commissione plenaria.

Il Comitato ristretto ha il compito di valutare le proposte e le opportunità, segnalate anche dalla Commissione, che si presentano durante il mandato, in rapporto alle tematiche trattate e alle dinamiche e relazioni politiche che esse comportano e, conseguentemente, di proporre a Confcooperative l'eventuale l'adesione a iniziative e tavoli di lavoro promossi anche da altre Organizzazioni o l'adesione ad altri organismi istituzionali e non.

- Gruppi di lavoro

La Commissione può promuovere la costituzione di gruppi di lavoro per approfondire ed elaborare proposte di azione su specifiche tematiche, coerenti alle finalità della Commissione, e individua per ogni gruppo di lavoro una o più referenti tra le componenti il

Comitato

ristretto.

La Commissione determina la struttura e le finalità degli stessi.

ART. 5 - LE COMMISSIONI REGIONALI

Le Commissioni regionali, nell'ambito delle direttive della propria Confcooperative regionale, hanno il compito di rappresentare e attuare la politica territoriale, interna ed esterna, sui temi di merito della Commissione. Le Commissioni regionali: - lavorano in sinergia con le Confcooperative regionali e con gli altri attori rilevanti a livello regionale, in particolar modo con le cooperative; - promuovono azioni in ambito locale coerenti con le linee guida e finalità della Commissione, - informano i territori delle iniziative intraprese dalla Commissione e dall'intero movimento cooperativo confederale.
Le Commissioni regionali durano in carica quattro anni e vengono ricostituite al rinnovo degli organi delle rispettive Confcooperative regionali.
Il regolamento delle Commissioni regionali deve essere coerente con quello della Commissione nazionale.
<u>ART. 6 - RAPPRESENTANZA POLITICA</u> La Commissione Donne CooperAzione, nell'ambito delle direttive di Confcooperative, ha il compito di rappresentare e attuare la politica per far maturare condizioni migliori per l'ingaggio di donne nelle imprese, nei territori e negli organi.
<u>ART. 7 - SUPPORTO DI SISTEMA</u> La Commissione Donne CooperAzione si avvale del supporto del Dipartimento Sviluppo Sostenibile di Confcooperative. Nello svolgimento delle sue attività la Commissione potrà avvalersi delle collaborazioni con gli uffici confederali nazionali e con le società di sistema.
<u>ART. 8 - BUDGET ANNUALE</u> Per attuare le linee operative viene assegnato da Confcooperative alla Commissione Donne CooperAzione un budget annuale, da concordare e gestire in accordo con la Dirigenza e l'Amministrazione confederale. La copertura delle spese per la partecipazione alle attività della Commissione è a carico delle Confcooperative regionali e Federazioni nazionali che ne hanno indicato la nomina.
<u>ART. 9 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO</u> Possono essere avanzate, al Consiglio Nazionale di Confcooperative, proposte di modifica al presente regolamento, con le richieste dei 2/3 delle componenti la Commissione.